

CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

PATTO DI CONDIVISIONE PER LA CURA O RIGENERAZIONE DEL BASTIONE DELLA MINA

Premesso che:

- il Comune di Chieri, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014 ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni, (d'ora in poi: "Regolamento");
- In relazione all'art. 12 del Regolamento, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato avviso per invitare le soggettività autonome a presentare progetti di cura e di fruibilità dell'area verde comunale denominata Bastione della Mina con la forma del patto di condivisione;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

CIO' PREMESSO

TRA

Il Comune di Chieri, rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Dirigente dell'Area _____, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10,

E

La Comunità Riferimento _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in _____, che agisce nel presente atto nell'esclusivo

interesse della Comunità di Riferimento _____ (di seguito "Comunità");

1. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Il presente Patto viene stipulato ai sensi del Decreto Legge 12/9/2014 n. 133, convertito in Legge 11/11/2014 n. 164 (cd. "Sblocca Italia"), in particolare richiamando l'art. 24 in materia "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio".

Obiettivo del presente Patto di condivisione è di realizzare azioni di cura e rigenerazione dell'area denominata BASTIONI DELLA MINA, in collaborazione tra il Comune e la Comunità, secondo i principi del Regolamento.

2. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

Il presente Patto di Condivisione avrà la durata dalla sottoscrizione al 31 ottobre 2015. Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento.

3. Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento.

La Comunità, in condivisione con il Comune, provvede a realizzare azioni di cura e rigenerazione al fine di rendere i Bastioni della Mina, quale bene storico/architettonico e culturale della Città, uno spazio accessibile e fruibile da tutta la cittadinanza quale luogo di incontro vivace culturalmente ed accogliente, anche in termini di allestimento, per la socializzazione di persone e gruppi interessati alla cultura, al teatro, alla musica, alle diverse forme di espressione artistica, alla valorizzazione di quanto Chieri produce in questi ambiti.

In tal modo esso potrà convertirsi in un bene comune della Città dove realizzare iniziative e attività sociali e culturali senza scopo di lucro. La comunità potrà

svolgere attività di vendita e/o condivisione di prodotti alimentari e di bevande anche chiedendo una quota offerta di compartecipazione alle spese di acquisto e distribuzione. Sono ammesse (nel rispetto delle norme sul commercio) tutte quelle attività che non comportano la realizzazione di opere edilizie e strutture saldamente ancorate al suolo; in occasione di eventi e manifestazioni è ammessa la posa di gazebo e di elementi provvisori (non saldamente ancorati al suolo) prontamente rimossi a fine evento/manifestazione.

La comunità avrà modo di realizzarvi iniziative durante le giornate del Festival internazionale e di realizzare eventi e attività stagionali rivolte alla collettività (da giugno a ottobre 2015). La comunità dovrà collaborare ad allestirvi eventi artistici, teatrali e musicali nell'ambito dell'iniziativa AREA Festival Internazionale dei beni comuni che si terrà a Chieri nelle giornate dal 9 – 12 luglio 2015.

Il Comune mette a disposizione:

- pali in legno, analoghi a quelli in uso (pali in legno di conifera trattati ai sali di rame a sezione circolare, di diametro identico a quelli esistenti), per delimitare l'area dei Bastioni della Mina;
- piccoli attrezzi da giardino, nel caso la comunità non ne fosse in possesso proprio;
- utensili utili per il ripristino della recinzione rustica in legno;
- noleggio macchine per sfalcio d'erba per la durata del patto;
- benzina o gasolio necessario ad eseguire gli interventi;
- punto di consegna ENEL "a forfait" di 20 Kw trifase.

La Comunità provvederà ad eseguire le azioni di cura così come descritte nella proposta presentata a seguito dell'emissione dell'avviso pubblico. Tale proposta, conservata agli atti del Comune è considerata parte integrante e sostanziale del

presente patto.

4. Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto

stesso e accesso a questi.

I beni comuni oggetto del presente Patto di condivisione devono rimanere accessibili e fruibili dalla collettività e da tutti coloro che direttamente o indirettamente avranno beneficio dalle azioni di cura di tali beni comuni.

5. Coperture assicurative, assunzione di responsabilità e smaltimento rifiuti.

Il Comune è dotato di apposita polizza infortuni, che comprende la categoria Altri Assicurati.

La Comunità si impegna a dotare, a propria cura e spesa, e a fare utilizzare a tutti i soggetti coinvolti gli idonei dispositivi di protezione individuali richiesti per gli interventi di cura oggetto del presente patto. La Comunità esercita autonomamente una potestà sui beni comuni in oggetto al presente patto di condivisione. La prestazione esercitata dalla Comunità non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito nella cura del bene comune come sopra citato.

Al presente patto di condivisione non si applicano le norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, in quanto escluse dal Titolo IV ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera g-bis.

È compito della comunità rispettare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Partecipazione del Comune nelle comunità di riferimento, anche a mezzo di proprio personale, per la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie.

Con il presente Patto di condivisione il Comune, a mezzo di proprio personale si impegna a vigilare l'andamento della collaborazione, e qualora si ritenesse necessario, si occuperà della gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del Regolamento e/o delle clausole del patto.

7. Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

Le cause di esclusione della Comunità fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare la bontà dei lavori di cura e manutenzione esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

8. Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni stipulate tramite il presente patto, la Comunità dovrà produrre e fornire al Comune materiale fotografico che certifichi ex ante ed ex post lo stato dei luoghi in cui si intende effettuare le azioni nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento.

Al fine di garantire il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature comunali in uso alla Comunità, dovrà essere redatto un verbale di consegna, sottoscritto dal rappresentante della Comunità e dal responsabile del Comune, e un verbale di riconsegna che certifichi il buono stato al momento della conclusione delle azioni di cura e della restituzione del mezzo al Comune.

9. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento stesso.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri, in data _____

LE PARTI.....

.....



FOTO AEREA BASTIONI DELLA MINA



